

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 17/04/2024) 24/06/2024, n. 17320

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere Rel.

Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5500-2021 R.G. proposto da

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 695, presso lo studio dell'avv. Dante De Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pollicaro

- ricorrente -

contro

Comune di MARTINA FRANCA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pecorilla, che lo rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 559-2020 della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 23.12.2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2024 dal Consigliere Andrea Zuliani.

Svolgimento del processo

Il Comune di Martina Franca chiese ed ottenne dal Tribunale di Taranto decreto ingiuntivo nei confronti del suo ex dirigente A.A., per il pagamento della somma di Euro 65.414,08, in linea capitale, a titolo di ripetizione di retribuzioni di posizione e di risultato versate nel corso degli anni e ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria negli appositi fondi. In parziale accoglimento dell'opposizione del dirigente, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e

condannò l'opponente al pagamento della minor somma capitale di Euro 34.385,06, al netto delle ritenute fiscali e previdenziale e nei limiti di quanto non estinto per prescrizione.

La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, adita in via principale dal lavoratore, respinse il gravame ed anche l'appello incidentale del Comune, integralmente confermando la sentenza di primo grado.

Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il Comune di Martina Franca si è difeso con controricorso.

Il lavoratore ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

#### Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame di un documento decisivo ai fini del decidere".

Il ricorrente si duole, in realtà, che non sia stato adeguatamente apprezzato il contenuto di una deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, di cui osserva che non avrebbe riguardato il periodo antecedente al 2009 e, quindi, il periodo (2003-2005) in cui egli aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Martina Franca.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché non denuncia, in realtà, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, bensì si duole della mancata o errata valutazione del contenuto di uno solo dei tre documenti che lo stesso ricorso indica quali fonti del convincimento dei giudici di merito che hanno ritenuto indebite, e quindi ripetibili, le maggiorazioni retributive erogate al ricorrente.

È quindi evidente che si richiede al giudice di legittimità una revisione dell'accertamento del fatto e dell'apprezzamento delle prove che spettano soltanto ai giudici del merito.

2. Il secondo motivo censura "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) art. 4 D.L. n. 16 del 2014, conv. in legge n. 68 del 2014".

Secondo il ricorrente, la disposizione di legge - ritenuta *ius superveniens* direttamente applicabile al caso di specie - imporrebbe il recupero delle somme indebitamente erogate secondo determinate modalità ivi stabilite e diverse dall'azione diretta e immediata nei confronti del percipiente.

2.1. Il motivo è infondato, perché l'interpretazione propugnata dal ricorrente, laddove afferma la non azionabilità della *condictio indebiti* nei confronti del singolo dipendente, si pone in conflitto con l'orientamento di legittimità, il quale ha chiarito che l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16 del 2014, convertito

dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass. nn. 23419-2023 e 17648-2023).

Esente da censure è, pertanto, la decisione impugnata che ha ritenuto non preclusa dalla disposizione di cui sopra l'azione di recupero dell'ente locale.

3. Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge;

si dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2024